CORSO SULLA GESTIONE DEL RECUPERO DEGLI ESUBERI ALIMENTARI DI CIBO CUCINATO E FRESCO

CARITAS DIOCESANA TRENTO, 11.06.2012

DOCENTE: DOTT.SSA LORENZA LONGO

DEFINIZIONE DI ONLUS -Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale

le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria:
- 2) assistenza sanitaria:
- 3) beneficenza:
- 4) istruzione;
- 5) formazione; 6) sport dilettantistico:
- 5) sport distribution, 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
- di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte:
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svólgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
- b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
- c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse:
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse
- direttamente connesse:
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3. comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

AGEVOLAZIONI AI FINI IGIENICO SANTARI LEGGE 25 GIUGNO 2003, N. 155 – LEGGE DEL BUON SAMARITANO

Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficienza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli alimenti.

VIENE IN QUESTO MODO ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DI PERCORSO DA PARTE DEL SOGGETTO DONANTE CHE CONSEGNA ALL'ONLUS INCARICATA DEL PRELIEVO

AGEVOLAZIONI AI FINI FISCALI - IRS-IRES - ART. 13 DEL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460

- •. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.= NON VANNO A FORMARE IL REDDITO D'IMPRESA
- •3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico = POSSONO ESSERE CONSIDERATE EROGAZIONI LIBERALI DA PORTARE IN DEDUZIONE.
- •4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformita' alle finalita' istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualita' e la quantita' dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si e' esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988. n. 400. possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

SI TRATTA DI AGEVOLAZIONI FISCALI PER INCENTIVARE L'APPRONTAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO

AGEVOLAZIONI AI FINI FISCALI ART. 10, N. 12 DEL D.P.R. 633/1972 E ART. 6 I 133/1999 ESENZIONE IVA PER PRODOTTI CEDUTI ALLE ONLUS

le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS SONO ESENTATE DAL REGIME IVA

- 15. I prodotti alimentari non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonche' per prossimita' della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto
- 2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con le seguenti modalità:
- a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonchè dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti.
- La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno **cinque giorni prima della consegna** e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a 5.164,57.;
- b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b).

DI COSA SI TRATTA: FOOD E CATERING

- CIBI COTTI (primi piatti, secondi, contorni)
- PRODOTTI DA FORNO (pane, dolci..)
- FRUTTA E VERDURA
- YOGURT, DESSERT A LUNGA CONSERVAZIONE, LATTICINI ED ALTRI PRODOTTI DA BANCO
- ALTRI PRODOTTI FRESCHI IN SCADENZA

FASE CONSERVAZIONE DA PARTE DEL DONANTE COME DEVONO ESSERE CONSERVATI GLI ALIMENTI

- PERFETTAMENTE INTEGRI
- •CHE SIANO STATI DISTRIBUITI SEGUENDO LE REGOLE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO
- CHE NON SIANO CRUDI O PARZ. COTTI UTILIZZANDO UNA CASSA TERMICA RISCALDANTE ED UN SET DI CONTENITORI

* REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA L283-1962 VIGILANZA SANITARI

E CASSE ISOTERMINCHE PER I

CIBI FREDDI

TIPOLOGIA DI PIETANZA	TEMPERATURA	TOLLERANZA	RIF. NORMATIVO
PIATTI COTTI DA CONSUMARSI CALDI	≥+60/+65°		RIF.ART. 31 DPR 327/80*
PIATTI COTTI DA CONSUMARSI FREDDI	<u>≤</u> + 10℃		RIF.ART. 31 DPR 327/80
SALUMI, INSALATE CRUDE	≤+10℃	MAX + 15℃	STATISTICA
FORMAGGI FRESCHI, STAGIONATI	<u><</u> + 14℃		RIF.ART. 51 ALL.TO C DPR 327/80

MODALITA' OPERATIVE PER I CIBI COTTI DA CONSUMARSI CALDI

L'ENTE DONANTE (MENSA/SUPERMERCATO) DEVE:

- 1. RIPORLI IN CONTENITORI IDONEI SENZA MESCOLARE I DIVERSI CIBI TRA LORO
- 2. ABBATTERNE LA TEMPERATURA
- 3. RIPORLI IN FRIGORIFERO AD UNA TEMPERATURA TRA I 0° E 4°
- 4. PREVEDERE IL RITIRO DEGLI STESSI ENTRO 24 ORE DALLA PREPARAZIONE
- 5. INDICARE SUL CONTENITORE TIPO DI CIBO, QUANTITA', LUOGO E DATA DI PRODUZIONE RIF ALLA L 155/2003.

IL VOLONTARIO VERIFICA LA TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE AL MOMENTO DEL PRELIEVO DELLA MERCE LA DATA DI CONFEZIONAMENTO

PER GLI ALTRI PRODOTTI

- PIATTI FREDDI O PRONTI AL CONSUMO (ES AFFETTATI E FORMAGGI)
- VANNO COLLOCATI IN CONTENITORI PER ALIMENTI E RIPOSTI IN FRIGORIFERO AD UNA TEMPERATURA < DI 10 ℃
- VANNO INDICATI: TIPOLOGIA PRODOTTO, QUANTITA', STAB DI PRODUZIONE E DATA NONCHE' RIF. L 155/2003.
- IL VOLONTARIO CONTROLLA LA TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE E LA DATA DI SCADENZA

FASE DI CONSERVAZIONE DA PARTE DEL DONANTE COME DEVONO ESSERE CONSERVATI GLI ALIMENTI – ulteriori indicazioni

LA CONFEZIONE E I BENI:

- NON DEVONO ESSERE ALTERATI (ES. PANE BAGNATO, CONFEZIONE FORMAGGIO APERTA/ROTTA);
- DEVONO ESSERE SEPARATI PER TIPOLOGIA (FRUTTA DAL PANE...)
- NON DEVONO ESSERE CONTAMINATI DA CORPI ESTRANEI

COME DEVONO ESSERE RITIRATI,TRASPORTATI E CONSEGNATI DAI VOLONTARI DELLE ONLUS AI BENEFICIARI

E' NECESSARIO GARANTIRE L'IGIENE
DURANTE IL TRASPORTO UTILIZZANO
IDONEI CONTENITORI (SACCHETTI PER IL
PANE, CASSETTINE PER LA FRUTTA...) E
VERIFICANDO PER I CIBI PRECOTTI LA
TEMPERATURA AL MOMENTO DEL RITIRO
E DELLA CONSEGNA E L'UTILIZZO DI
APPOSITI CONTENITORI

REGOLE PER IL RITIRO

- IL VOLONTARIO INCARICATO DOVRA':
- INDOSSARE UN ABBIGLIAMENTO IDONEO E PULITO ED UTILIZZARE GUANTI MONOUSO PER L'ASPORTO DELLA MERCE
- DOVRA' INDOSSARE INOLTRE UN BADGE DI RICONOSCIMENTO
- DOVRA' UTILIZZARE MEZZI PER IL TRASPORTO DELLA MERCE TALI DA ASSICURARE AI PRODOTTI RITIRATI UN'ADEGUATA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI
- DOVRA' COMPILARE UNA SCHEDA DI RACCOLTA DI QUANTO CONSEGNATO

REGOLE PER LA CONSEGNA

- ALL'ATTO DELLA CONSEGNA ALL'ENTE CARITATIVO VIENE RICHIESTO DI VERIFICARE LA MERCE CONSEGNATA E DI FIRMARE LA SCHEDA DI CONSEGNA PER LA PRESA IN CARICO
- I CIBI DEVONO ESSERE CONSUMATI ENTRO 12 ORE DALLA CONSEGNA O 24 DALLA PRODUZIONE
- CONSERVATI IN FRIGORIFERO A T TRA 0-4 °PER GLI ALI MENTI DA SERVIRE FREDDI E A 60-65°C PER I CIBI DA SERVIRE C ALDI ED ULTERIORMENTE RISCALDATI PORTANDOLI AD UN TEMPERATURA MINIMA DI 75℃
- NEL CASO IN CUI I CIBI VENGONO CONSUMATI IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA CONSEGNA VIENE UTILIZZATO UN ABBATTITORE DI TEMPERATURA PER GARANTIRNE LA SALUBRE CONSERVAZIONE
- LE CASSE TERMICHE E CONTENITORI VENGONO IGIENIZZATI DALL'ENTE CARITATIVO PER IL PRELIEVO IL GIORNO SEGUENTE DA PARTE DELL'ONLUS

RIASSUMENDO CONTROLLO TEMPERATURA CIBI

AL TERMINE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL DONANTE

AL MOMENTO DEL RITIRO DA PARTE DEL VOLONTARIO

PRIMA DELLA DISTRIBUZIONE DA PARTE DELL'ENTE CARITATIVO

RIASSUMENDO MODALITA' DI CONSERVAZIONE E TRASPORTO

UTILIZZO DI APPOSITI CONTENITORI E CASSA
TERMICA RISCALDANTE PER IL CIBO COTTO DA
SERVIRE CALDO O REFRIGERATA PER IL CIBO DA
SERVIRE FREDDO UTILIZZO DI ABBATTITORI DI
TEMPERATURA PER UNA MAGGIOR
CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

RECAPITI

LORENZA LONGO

UFFICIO RIFIUTI

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

VIA S. GIOVANNI, 33

38121 TRENTO

TEL. 0461 493677

E-MAIL: lorenza.longo@provincia.tn.it

WWW.ECO.PROVINCIA.TN.IT